



**OSSERVATORIO  
COMPLIANCE 231**  
*di Morri Rossetti*

**Monthly Roundup | Giu '21**

## MONTHLY ROUNDUP

**Giugno 2021**

I principali aggiornamenti in materia di Compliance 231 del mese di Giugno 2021

---

### PRINCIPALI AGGIORNAMENTI



#### **Confindustria pubblica le nuove Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo**

A distanza di circa sette anni dall'ultimo aggiornamento Confindustria pubblica le nuove "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Si tratta di un documento che intende offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione "una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231", al fine di orientare "le imprese (stesse) nella realizzazione dei modelli".

Precisando che "non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative [...] fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana

attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito".

"L'auspicio che sospinge il presente lavoro, (si legge nel documento) e, in particolare, la revisione compiuta nel 2014, è che le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d'altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231".

Il documento si riferisce esclusivamente alla Parte Generale del Modello, è suddiviso in:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'Ente
- Individuazione dei rischi e protocolli
- Codice Etico o di comportamento e sistema disciplinare
- L'Organismo di Vigilanza;
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese
- Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese

Quanto al sistema integrato di gestione dei rischi, una delle principali novità, si evidenzia che le Linee Guida chiariscono che "È ormai dato acquisito che il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le imprese il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o

danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001”.

Ciò premesso si rileva che la gestione dei numerosi obblighi di compliance, secondo un approccio tradizionale, potrebbe risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti e controlli potenzialmente non ottimizzati.

“Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere invece agli Enti di:

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (ivi incluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed idonee ad impedire la commissione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la responsabilità degli enti).

In quest'ottica, un approccio integrato dovrebbe, quindi, contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi. Le società tenute al rispetto delle diverse normative dovrebbero valutare l'opportunità di predisporre o integrare tali procedure tenendo conto delle peculiarità sottese a ciascuna di esse, portando a sintesi gli adempimenti, individuando le modalità per intercettare e verificare gli eventi economici e finanziari dell'impresa nell'ottica del corretto agire.

Per dare attuazione a una gestione integrata di questo tipo occorre quindi anche definire specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati tra i quali, a titolo esemplificativo, il Dirigente Preposto, la funzione Compliance, l'Internal Audit, il Datore di lavoro, il responsabile AML (per le imprese che ne sono tenute), il Collegio sindacale, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (ai sensi dell'art.19, d.lgs. n. 39/2010) e l'OdV”.

Tra le novità, il documento in esame – nella parte relativa alla individuazione dei rischi e protocolli – si sofferma anche sulla procedura del whistleblowing con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati.

“Ciò in linea con le sollecitazioni rivolte all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, nel senso di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare, senza temere ritorsioni, violazioni del Modello organizzativo o gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa svolta”.

Ne deriva che le imprese dotate del modello organizzativo 231 devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura ad hoc.

“In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'articolo 6, il modello organizzativo prevede le seguenti misure aggiuntive:

- 1) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e

gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".

Il modello organizzativo, pertanto, deve includere appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231, nonché violazioni del modello stesso. L'ambito delle violazioni che possono essere segnalate è strettamente connesso alla finalità di tutela dell'integrità dell'ente.

Inoltre, per non disperdere l'efficacia della nuova misura e agevolare, invece, l'emersione di condotte presumibilmente illecite, si prevede che tali denunce siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La legge prevede che i canali destinati a veicolare le segnalazioni garantiscano la riservatezza dell'identità del denunciante. "In merito alla riservatezza dell'identità del segnalante, si evidenzia che occorre distinguere questo profilo da quello dell'anonimato: infatti per garantire al denunciante una tutela adeguata, anche in termini di riservatezza dell'identità, è necessario che esso sia riconoscibile".

Da ultimo si segnala che, quanto alla sezione dedicata all'Organismo di Vigilanza, il documento in esame evidenzia l'importanza della collaborazione tra l'OdV e il Collegio Sindacale.

"È sempre più evidente la necessità di una stretta collaborazione tra i due organi e dell'attivazione di flussi informativi, di riunioni e confronti periodici, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza di entrambi e nell'insindacabilità nel merito dell'attività svolta".

Si allega di seguito il documento integrale:

<https://bit.ly/3yoQOKc>

\* \* \*



### **Sentenza Banca Popolare di Vicenza: le carenze organizzative e funzionali dell'Organismo di Vigilanza che hanno motivato la condanna dell'ente**

Sono state depositate il 17 giugno scorso le motivazioni della sentenza pronunciata il 19 marzo 2021 dal Tribunale di Vicenza in composizione collegiale nell'ambito del processo relativo al crac di Banca Popolare di Vicenza ("BPVi").

Oltre ai vertici della Banca, imputato nel procedimento è anche l'ente, chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 25-ter co. 1 lett. r) e s) del D.lgs. 231/2001 dei reati di agiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza commessi al suo interno.

In questa sede è interessante soffermarsi sulla parte delle 1.111 pagine delle motivazioni relativa all'inadeguatezza e inefficacia del Modello organizzativo adottato da BPVi, circostanza che ha condotto alla condanna dell'ente per gli illeciti amministrativi contestati.

Particolarmente rilevanti risultano le argomentazioni esposte dal Tribunale di Vicenza rispetto alle caratteristiche e alle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di BPVi, la cui scarsa autonomia e indipendenza e la assoluta superficialità nell'operato ha concorso a fondare l'affermazione di inidoneità del Modello 231 a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

Nello specifico, i punti di maggiore criticità individuati dal Giudice di primo grado in relazione all'OdV della Società imputata possono così riassumersi:

1) "L'OdV di BPVi era composto da soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da parte dei componenti dell'Ente, in particolare degli organi di vertice". L'organismo collegiale, infatti, era composto da un membro interno e due membri esterni. Il membro interno svolgeva la funzione di Direttore dell'Internal Audit e dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti che – con riguardo ai reati oggetto del processo – era tenuto a controllare, circostanza che ha minato inevitabilmente la sua indipendenza e imparzialità. I due avvocati membri esterni, invece, sarebbero risultati beneficiari di ingenti retribuzioni da parte di società veicolo della BPVi o dalla stessa totalmente partecipate, anche in tal caso compromettendo in toto il requisito dell'autonomia previsto dall'art. 6 lett. b) D.lgs. 231/2001.

2) L'OdV di BPVi era sprovvisto altresì degli autonomi poteri di iniziativa e controllo, sempre stabiliti dall'art. 6 lett. b) D.lgs. 231/2001, in quanto l'unico potere ad esso riconosciuto in caso di conoscenza di illeciti era la segnalazione gerarchica rivolta agli stessi soggetti controllati, senza alcun ulteriore potere di intervento autonomo. A ciò il Tribunale ha aggiunto la circostanza che il piano delle attività di verifica dell'OdV dovesse essere sottoposto al vaglio degli organi dirigenti e amministrativi prima della sua approvazione, di tal ché nessuna verifica a sorpresa si rendeva possibile nei confronti dei vertici aziendali.

3) I flussi informativi verso l'OdV di BPVi erano del tutto inadeguati a garantire il controllo informato sulle diverse aree di rischio, in quanto prevedevano esclusivamente la segnalazione di eventuali violazioni al Presidente dell'OdV e, peraltro, attraverso un canale email di segnalazione inadeguato in quanto inidoneo a garantire la riservatezza e la tutela del segnalante.

4) Anche dopo essere stata modificata la composizione dell'OdV, attraverso la nomina del

Collegio Sindacale, il Tribunale ha rilevato le medesime criticità relative alla scarsa autonomia dei membri dell'Organismo, nonché alla sussistenza di conflitti di interesse per le importanti interessenze con i vertici dell'Istituto bancario e società ad essi ricollegate.

5) In relazione alla superficialità dell'operato dell'OdV di BPVi si legge nella sentenza che "I verbali dell'OdV danno conto di un'attività assolutamente inconsistente, che si esaurisce in un esercizio formale della funzione, limitata ad un confronto con il responsabile della funzione compliance e il presidente del collegio sindacale su alcune tematiche di poco spessore, senza programmazione di alcuna autonoma attività di verifica [...] e senza alcun minimo accenno a tematiche attinenti ad effettive criticità rilevate, nemmeno quelle afferenti i casi più eclatanti".

6) L'inefficienza e l'inefficacia dell'OdV di BPVi si evince, infine, anche dall'assenza di qualsivoglia intervento sanzionatorio erogato dall'organismo stesso.

Tutti gli elementi sopra esposti hanno condotto alla condanna dell'Ente in quanto il contesto caratterizzato da un'organizzazione del tutto disfunzionale e dalla grave inefficacia del sistema dei controlli, condotto da soggetti compiacenti e condizionati da conflitti di interesse, ha consentito agli imputati di porre in essere indisturbati le molteplici condotte criminose per le quali anch'essi hanno subito la condanna in primo grado.

In conclusione, la sentenza contro BPVi è rilevante ai fini che interessano in questa sede in quanto fornisce una serie di importanti indicatori di criticità nell'attuazione del Modello e nel funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, inducendo per converso a riflettere sull'importanza di un sistema di gestione e controllo che, lungi dall'essere lettera morta, sia nel concreto effettivo ed efficace.



### **Interesse dell'ente e violazione isolata della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro**

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 31.03.2021, n. 12149 si è pronunciata in relazione alla condanna di un legale rappresentante per il reato di cui all'art. 590 c.p. ai danni di un lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e della società dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo contestato.

Nel dettaglio veniva contestato al legale rappresentante, nella qualità di direttore generale dell'ente amministrativamente responsabile, nonché addetto alla produzione e datore di lavoro della persona offesa, di avere cagionato a quest'ultima lesioni gravi per negligenza, imprudenza e imperizia e per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere disposto o comunque consentito l'utilizzo di un carrello elevatore senza fornire attrezzature o accessori necessari per un uso in sicurezza del mezzo.

I giudici di legittimità hanno chiarito che "in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali

dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente".

L'interesse dell'ente, nel caso di specie, era stato comunque individuato "nella velocizzazione dei tempi del collaudo del carro ponte e il vantaggio rappresentato dal risparmio sui costi di noleggio dell'attrezzatura, in quel momento non disponibile a causa della particolare situazione venutasi a creare proprio in conseguenza del programmato collaudo".

\* \* \*



### **In funzione la Procura Europea contro i reati di corruzione e frode che ledono gli interessi finanziari dell'UE**

La Procura Europea (Eppo – European Public Prosecutor's Office) trova la sua base giuridica nell'art. 86 TFUE ed è un Ufficio competente allo svolgimento di indagini e all'esercizio dell'azione penale nei confronti degli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si tratta della prima procura sovranazionale dell'Unione, organo indipendente europeo specializzato nel contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE, che è divenuta operativa a partire dal 1° giugno 2021.

La costituzione e l'operatività di tale Ufficio si pone a valle di un lungo cammino volto a perseguire a livello non solo nazionale i reati che ledono il bilancio dell'Ue e i suoi interessi finanziari e che ha visto in passato la costituzione di istituzioni come l'Eurojust, l'Europol o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

La vera novità sta nel fatto che se sino ad oggi il potere di svolgere le indagini era affidato a procuratori nazionali, con la costituzione dell'Eppo (che ha un potere di indagine equiparabile a quello di una procura nazionale) la giurisdizione non sarà più limitata al territorio dello Stato ma si estenderà all'intero territorio europeo.

La Procura Europea si costituisce di due livelli:

- uno centrale, con sede in Lussemburgo, che vede come procuratore capo Laura Kovesi ed è costituita di 22 procuratori europei (uno per ogni Paese Ue che ha aderito alla cooperazione rafforzata) tra cui – per l'Italia – il dott. Danilo Ceccarelli, già sostituto procuratore a Milano;
- uno nazionale dove lavorano i procuratori europei delegati (pubblici ministeri nazionali con duplice funzione), soggetti responsabili dello svolgimento delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale seguendo la normativa di diritto interno.

Per i reati di competenza della Procura Europea sarà il pubblico ministero delegato a svolgere tale funzione presso i tribunali competenti degli Stati membri, e le indagini saranno condotte anche in ottica di cooperazione con i procuratori nazionali ove ciò si renda necessario e/o opportuno.

E così il Procuratore Europeo, ove non intenda esercitare un autonomo potere di archiviazione, o rimettere gli atti alle autorità nazionali competenti (nel caso di fatti che non rientrano nella competenza della Procura europea), se ritiene sussistente la propria competenza e giudica fondata la notizia di reato, esercita l'azione penale applicando le norme di diritto interno, avanti alla giurisdizione dello Stato Membro nel quale si trova il centro dell'attività criminosa, ovvero nel quale è stata commessa la maggior parte dei reati.

L'organo giurisdizionale competente e le norme di diritto processuale applicabili saranno quelle dello Stato presso cui si svolge il procedimento.

Si segnala che la Procura europea si è già dotata di un proprio sito ufficiale

(<https://www.eppo.europa.eu/>) attraverso il quale sarà anche possibile effettuare denunce.

La competenza materiale di tale Ufficio è stata individuata dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) di cui l'osservatorio ha già trattato a più riprese.

Si tratta di reati transfrontalieri di frode, di casi di frode IVA che comportano un danno superiore ai 10 milioni di euro, di condotte di truffa ai danni dell'Unione Europea e malversazione di fondi europei, di riciclaggio di proventi di reato, di corruzione attiva e passiva di funzionari europei che danneggiano gli interessi finanziari dell'UE.

Per ciò che riguarda gli atti di indagine, l'EPPO avrà potere di effettuare perquisizioni locali e sequestri probatori, sequestri preventivi dei proventi e degli strumenti di reato, intercettazioni di comunicazioni elettroniche, nonché il tracciamento di oggetti mediante mezzi tecnici.

Inoltre, il Procuratore Europeo potrà, in applicazione delle norme di diritto nazionale, disporre misure cautelari personali ed avvalersi dello strumento del mandato di arresto europeo.

\* \* \*



### **L'ente a cui viene contestato un illecito amministrativo dipendente da reato può nominare due difensori**

La Corte di Cassazione, sez. VI penale, con sentenza del 22.04.2021, (depositata in data 25.05.2021), n. 20728 ha chiarito che **la persona giuridica a cui viene contestato un illecito amministrativo dipendente da reato ha la facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia.**

Nel dettaglio, la vicenda riguardava un procedimento in cui gli imputati persone fisiche erano stati chiamati a rispondere dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex artt. 110, 81 e 640-bis c.p., mentre agli enti giuridici veniva contestato l'illecito amministrativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24.

L'ipotesi accusatoria concerneva delle truffe per l'indebita percezione di somme derivanti da fondi di investimento Europei, che la comunità stanziava per la realizzazione di progetti di sviluppo, cofinanziati altresì a livello statale e regionale. Nel caso di specie, i progetti e i relativi fondi venivano gestiti dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia, costituitesi entrambe parti civili. Le persone giuridiche erano state destinatarie dei contributi.

Quanto alla questione dedotta nell'ambito del ricorso di uno degli enti e riguardante l'intervenuta nomina di due difensori di fiducia da parte dello stesso la Corte di Cassazione ha precisato che **"Deve ritenersi errata, infatti, l'interpretazione dell'art. 39 D.Lgs. cit. seguita dalla Corte di appello secondo cui l'ente non avrebbe, diversamente dall'imputato, ma analogamente alla parte civile, la facoltà di nominare due difensori di fiducia.** Tale disposizione disciplina solo le forme di costituzione e rappresentanza dell'ente ai fini della partecipazione al procedimento penale, secondo uno schema che ricalca quello della costituzione della parte civile regolato dall'art. 78 c.p.p. È previsto il deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante, il nome ed il cognome del difensore, l'indicazione della procura, la sottoscrizione del difensore e la dichiarazione o l'elezione di domicilio. **Non vi è invece, alcun richiamo alle disposizioni processuali che limitano la difesa delle parti**

**private nel processo penale alla nomina di un solo difensore ex art. 100 c.p.p."**

**Pertanto, in applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione ha chiarito che "devono estendersi all'ente le disposizioni processuali relative all'imputato, ed in particolare, per quello che qui rileva, l'art. 96 c.p.p. che attribuisce all'imputato il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia".**

"Non è ravvisabile, invero, alcuna incompatibilità strutturale o funzionale di detta disposizione con la disciplina che regola la rappresentanza e le formalità di costituzione dell'ente chiamato a rispondere per illecito amministrativo da reato, essendo la limitazione del numero di difensori una scelta libera del legislatore che non è imposta dalle peculiarità della natura di ente giuridico della parte processuale, come dimostra la irrilevanza a tale fine se la parte civile sia un ente giuridico o una persona fisica".

**In mancanza di una limitazione espressa dello stesso tenore di quella prevista per la difesa delle parti private nel processo penale dall'art. 100 c.p.p., non può che applicarsi la regola generale prevista dall'art. 35 del D.Lgs. cit. che estende all'ente tutte le disposizioni processuali relative all'imputato, "fatta eccezione per quelle che risultino inapplicabili per oggettiva e strutturale incompatibilità, in ragione della natura giuridica della soggettività dell'ente rispetto alla qualità di persona fisica dell'imputato".**

\* \* \*

SEGUE →



### **L'assenza di interesse e vantaggio dell'ente nelle ipotesi di infortunio sul lavoro**

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con pronuncia del 03.03.2021, (dep. 08.06.2021), n. 22256 si è soffermata sul tema dell'interesse e vantaggio dell'ente in caso di infortunio sul lavoro.

La vicenda riguardava la condanna di un datore di lavoro, dichiarato colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – commesso in cooperazione colposa con il lavoratore – e l'accertamento nel giudizio di merito della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5, comma 1, lett. a) e art. 25-septies, comma 3.

Secondo l'accertamento compiuto nel giudizio di merito, il fatto attiene ad un infortunio sul lavoro subito, in un impianto di selezione di rifiuti dove un lavoratore, sceso dal mezzo, mentre stava rimuovendo il telo del cassone al fine di consentire lo scarico del materiale proveniente dalla raccolta differenziata, veniva urtato dal muletto condotto da altro lavoratore, riportando lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia e del piede sinistro.

La responsabilità del datore di lavoro è stata riconosciuta "in quanto le lesioni sono state ritenute conseguenti alla violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 63 e art. 64, comma 1, per non avere organizzato i luoghi di lavoro in maniera conforme all'allegato IV, punto 1.4., ed in particolare per non avere organizzato una viabilità sicura regolamentando, con cartellonistica e segnaletica orizzontale, la

circolazione nel piazzale esterno dell'impianto di selezione rifiuti, separando le corsie di marcia, indicando i luoghi di stoccaggio e le corsie destinate ai carrelli elevatori e ai pedoni, nonché le aree di manovra dei mezzi".

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso proposto dal difensore della società coinvolta ha chiarito che in tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quelli secondo cui:

- i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'evento;
- tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito;
- ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

La Corte ha altresì precisato:

- che "il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione" tant'è vero che il vantaggio è stato ravvisato anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione;
- che "ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi

dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, e, dunque ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto".

– che l'interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l'intento del reo di arrecare un beneficio all'ente mediante la commissione del reato. Per questo, l'interesse è indagabile solamente ex ante ed è del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato. Nei reati colposi d'evento, affinché l'interesse per l'ente sussista, è necessaria la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l'ente (vale a dire un risparmio di spesa). Diversamente deve ragionarsi con riferimento al vantaggio. Esso è criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato. Per questo deve essere analizzato, a differenza dell'interesse, ex post".

Quanto alla sistematicità delle violazioni, la Corte di Cassazione, nell'ambito di diverse pronunce ha ritenuto ravvisabile l'interesse dell'ente "anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente".

Sulla scorta di tali principi la IV sezione penale, in relazione al caso sottoposto al suo scrutinio, ha chiarito che **vi è "la necessità di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza (evitando che l'affermazione della responsabilità dell'ente consegua automaticamente, una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica dell'agente, e assicurando che la persona fisica abbia agito nel suo interesse e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta), è soddisfatta dall'esclusione dal novero delle condotte a tal fine rilevanti quelle sostenute da coscienza e volontà, ma non anche dall'elemento della "intenzionalità", cioè dallo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica.**

Ciò posto è stato rilevato che il connotato della sistematicità delle violazioni attiene al piano prettamente probatorio in quanto il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati, né tale connotato è imposto dalla necessità di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza.

In conclusione la Corte di Cassazione ha chiarito che: "Ritenuti pienamente condivisibili i suddetti principi si ritiene che – **onde impedire un'applicazione automatica della norma che**

ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione (che implica quasi sempre un risparmio di spesa il quale può, però, non essere rilevante) – ove il giudice di merito accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, e – quindi – in una situazione in cui l'omessa adozione delle cautele dovute sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori), ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio (consistente nel risparmio di spesa

o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall'omissione di una singola cautela e anche dalla conseguente

mera riduzione dei tempi di lavorazione) non desumibile, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta. In altri termini laddove non vi sia la prova – desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi – che l'omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, (cioè di una specifica politica aziendale volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori), e risulti, invece, l'occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell'interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività, e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali lo ha desunto”.

La corte di Cassazione ha pertanto ritenuto la motivazione della sentenza impugnata, carente sotto questo profilo, non dando conto delle prove dalle quali ha desunto il vantaggio conseguito dall'ente, in termini di apprezzabile risparmio di spesa e di apprezzabile accelerazione del processo produttivo.

\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare

**Avv. Francesco Rubino**

*Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231  
([Francesco.Rubino@MorriRossetti.it](mailto:Francesco.Rubino@MorriRossetti.it))*

Linked 

Morri



Osservatorio





Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)  
[Osservatorio-231.it](http://Osservatorio-231.it)